Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 26

11ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

INTERROGAZIONI

218ª seduta: mercoledì 13 aprile 2011

Presidenza del vice presidente MORRA

IN 1107

TIPOGRAFIA DEL SENATO (108)

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 5
* ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 3, 5
ASTORE *(Misto-ParDem)* 4, 5
STRADIOTTO *(PD)* 7

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 9

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

PROCEDURE INFORMATIVE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01556, presentata dai senatori Astore e Mongiello.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il senatore Astore richiama l'attenzione del Governo sulla questione che attiene alla sospensione del pagamento di tributi fiscali e di contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi nel caso di eventi eccezionali che non permettano la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, soffermandosi specificamente sulle conseguenze degli eventi sismici che hanno colpito alcune zone del Molise e alcuni Comuni della Provincia di Foggia fra il 31 ottobre ed il 2 novembre 2002.

Come è noto, la sospensione contributiva rappresenta una misura in virtù della quale i soggetti che di volta in volta ne risultano destinatari possono fruire delle procedure agevolate di versamento contributivo. Peraltro è opportuno far presente che alla dichiarazione dello stato di emergenza, disposta con apposita ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, non consegue, automaticamente, la sospensione dei versamenti contributivi e fiscali, che deve essere sempre disposta con un'autonoma disposizione che tenga conto anche dei riflessi che tali misure hanno sul piano finanziario.

In particolare, per le calamità di Campobasso e Foggia, l'articolo 6, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, non prevede la dimostrazione del danno subito a causa dell'evento tellurico; la presentazione della domanda di sospensione non persegue quindi uno scopo autorizzatorio bensì ha l'obiettivo di individuare la platea dei richiedenti.

Sotto il profilo soggettivo, le citate disposizioni hanno come destinatari «tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002»; peraltro il beneficio in questione è stato esteso anche ai dipendenti pubblici le cui amministrazioni hanno sospeso le quote a carico dei lavoratori a seguito dell'evento calamitoso (per i soli contributi sospesi dal 2002 al 2005).

Per quanto concerne i requisiti oggettivi necessari per fruire dell'agevolazione in questione, faccio presente che la cospicua mole di disposizioni succedutesi in materia distingue, sotto il profilo operativo, l'ambito fiscale da quello contributivo. In particolare, ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari della prevista sospensione dei versamenti fiscali dovuti e delle procedure agevolate di recupero può risultare idoneo il solo requisito della residenza; per quanto riguarda, invece, l'ambito contributivo occorre che, al verificarsi dell'evento calamitoso, le imprese avessero la propria sede nei territori in questione e che fosse quindi già iniziata l'attività per la quale venga fatta richiesta di sospensione contributiva. L'INPS con la circolare n. 106 del 2008 – espressamente citata nell'atto parlamentare – esclude, dall'ambito di applicazione delle disposizioni citate, tutti quei soggetti che abbiano iniziato un'attività in un periodo successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi sismici. Ciò in quanto la *ratio* delle norme che introducono misure eccezionali di sospensione degli oneri tributari e contributivi risiede nella necessità di ristorare, almeno in parte, i soggetti privati e le imprese che abbiano subito effetti negativi a causa degli eventi calamitosi. A questo proposito, per quanto concerne le richieste di restituzione dei contributi sospesi effettuate dall'INPS, l'Istituto di previdenza ha comunicato che le stesse, a seguito dell'esame delle relative domande, sono state rivolte a soggetti che avevano iniziato l'attività anche diversi anni dopo gli eventi considerati.

Per quanto attiene al recupero coattivo, questo si riferisce ai soli contributi indebitamente sospesi in relazione ai soggetti che sono stati esclusi dai benefici in questione. Tuttavia, in alcuni casi, ad avviso dell'INPS, l'iscrizione a ruolo può essere stata determinata a seguito di un'errata presentazione, da parte dei soggetti interessati, del modello di denuncia contributiva senza l'indicazione dei dati necessari per poter usufruire della relativa sospensione contributiva. In tutti questi casi l'INPS ha reso noto di aver sospeso la riscossione coattiva.

Infine, occorre evidenziare che per espressa disposizione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 162 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 2008, e in deroga ai principi generali, il mancato rispetto dei termini di versamento rateale non comporta decadenza dal beneficio, bensì configura un'omissione contributiva relativa alle singole rate, che sarà soggetta al regime sanzionatorio ordinario e conseguente iscrizione a ruolo.

ASTORE *(Misto-ParDem)*. Signor Presidente, approfitto della presenza del Governo per porre un punto fermo sulla questione. Credo che quando si parla di disastri di questo genere e di calamità naturali – l'ho ripetuto in Aula e lo ribadisco in questa sede – sia necessaria un'uguaglianza di trattamento. Non possiamo avere figli e figliastri tra i diversi terremotati. Purtroppo, però, sia il Governo precedente sia quello attuale si stanno comportando in questo modo.

Signora Sottosegretario, bisogna affrontare alcuni problemi come quelli della residenza e della sede legale. L'INPS non può, dopo sei

anni dal terremoto del Molise, emanare una circolare in materia di sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali e negare l'agevolazione alle imprese nate dopo il terremoto. Parecchie imprese, infatti, sono nate proprio per la rinascita dell'area e pertanto devono essere favorite. Propongo quindi di istituire un tavolo tecnico per risolvere tale questione. L'INPS non può dire, dopo sei anni, che occorreva avere la sede legale per ottenere quei benefici, confondendo con ciò la situazione.

Seconda questione: mi chiedo per quale ragione gli operai che risiedono nel cratere, delimitato dal Governo, ma che vanno a lavorare fuori dall'area non dovrebbero avere le agevolazioni. Per quale motivo la Fiat di Termoli, che ha 4.000 operai, la maggior parte dei quali proviene proprio dalle aree terremotate, non dovrebbe usufruire delle agevolazioni? Occorre precisare certi aspetti e pertanto inviterei il Governo, anche per evitare che nella stessa città dell'Aquila si verifichino i medesimi problemi, a stabilire un tavolo tecnico per dirimere la questione, essendo l'INPS sotto la vigilanza del Governo, al fine di emanare le opportune direttive. L'INPS di Campobasso, per esempio, aveva addirittura chiesto – scandalosamente – ai cittadini che avevano le agevolazioni di dimostrare il danno, confondendo in tal modo l'agevolazione con il risarcimento; mi dispiace dirlo per il direttore, che tra l'altro è stato anche promosso. In questo modo sono state negate le agevolazioni previste, che non erano a carattere generale, ma che secondo loro dovevano essere date soltanto a chi dimostrava di aver subito il crollo o il danneggiamento della casa. Mi pare che non debba essere così, e infatti dopo l'intervento della magistratura la situazione è rientrata.

Il mio obiettivo, però, è che il Governo si riunisca per dirimere i dubbi sulla materia. Oggi il vero contenzioso riguarda le nuove imprese, i nuovi assunti, perché in aree povere occorrono provvedimenti in favore sia delle une che degli altri e non disposizioni volte a danneggiare entrambi.

PRESIDENTE. Il senatore Astore ha sollevato problemi che forse vanno anche oltre i temi contenuti nell'interrogazione stessa, ma in questa sede è necessario che dichiari se è soddisfatto o meno della risposta del Governo.

ASTORE *(Misto-ParDem)*. Mi reputo parzialmente soddisfatto e chiedo un intervento del Governo nei confronti dell'INPS al fine di garantire, di fronte alle calamità naturali, una medesima regola valida per tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01701, presentata dal senatore Stradiotto.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia.* Signor Presidente, con il presente atto parlamentare, il senatore Stradiotto chiede chiarimenti in ordine alla disciplina applicata al Documento unico

di regolarità contributiva (DURC), attestante il regolare versamento dei contributi dovuti dagli operatori economici agli istituti previdenziali (INPS e INAIL) e – limitatamente al settore dell'edilizia – alle casse edili.

In proposito occorre precisare che la materia è stata oggetto di diverse pronunce da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, con una nota del 22 dicembre 2005, il Ministero, in sede di risposta ad un'istanza di interpello, ha affermato in linea generale l'obbligo per tutte le imprese che eseguono lavori in edilizia – privati o pubblici – di certificare la regolarità contributiva, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 494 del 1996 e dal decreto-legge n. 210 del 2002. In tale contesto, il Ministero del lavoro aveva altresì precisato come il richiamo alle imprese esecutrici operato dal citato decreto legislativo n. 494 del 1996 (lettera b-*ter*, comma 8, dell'articolo 3) vada riferito solo alle imprese con lavoratori subordinati, con esclusione pertanto dei lavoratori autonomi e delle società senza dipendenti. Peraltro, lo stesso Ministero, con precedente parere del 5 dicembre 2005, in risposta ad un quesito formulato dall'INPS in ordine all'ammissibilità del rilascio del DURC ai lavoratori autonomi partecipanti ad appalti di lavori pubblici, aveva osservato che per tali soggetti il decreto legislativo n. 494 del 1996 ha previsto unicamente l'obbligo di dimostrare l'idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da affidare; diversamente, gli ulteriori adempimenti – quali la verifica della regolarità contributiva – sono riferibili solo alle imprese con lavoratori dipendenti e ciò proprio al fine di tutelare questi ultimi e di contrastare fenomeni di lavoro irregolare.

Prendendo atto dei citati indirizzi ministeriali e tenuto altresì conto della particolare disciplina contenuta nella legge n. 443 del 1985 (legge quadro per l'artigianato), l'INPS, con circolare del 27 gennaio 2006, ha precisato che la presentazione del DURC non è più necessaria in occasione della denuncia di nuova attività, ovvero per ottenere la concessione edilizia, nei casi in cui i lavori siano svolti da un'impresa artigiana priva di dipendenti. Diversamente, qualora la richiesta del DURC riguardi un'impresa artigiana con dipendenti, il controllo sulla regolarità contributiva deve essere esteso anche alla contribuzione dovuta alla gestione dei lavoratori autonomi artigiani.

Tale orientamento è successivamente mutato a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 1176, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), che costituisce ad oggi il principale punto di riferimento normativo in materia di Documento unico di regolarità contributiva. Il predetto decreto, infatti, nel disciplinare in maniera uniforme le modalità di rilascio e i contenuti della certificazione di regolarità contributiva, ha previsto, all'articolo 1, che il possesso del DURC debba essere richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati nell'edilizia. In questa prospettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, superando il precedente orientamento interpretativo, con la circolare n. 5 del 2008 ha chiarito come l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 del 2006 –

avente ad oggetto le verifiche svolte dal committente nei confronti degli appaltatori – faccia esplicito riferimento non soltanto alle imprese esecutrici, ma anche ai lavoratori autonomi. Ad avviso del Ministero, pertanto, l'esclusione dei lavoratori autonomi dagli obblighi di certificazione della regolarità contributiva non appare conforme alla *ratio* delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 494 del 1996. Tale posizione è stata successivamente ribadita dall'INPS con la circolare n. 83 del 2010.

Va peraltro osservato che, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 106 del 2009), il committente ovvero il responsabile dei lavori è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale anche nel caso di affidamento dei lavori ad un lavoratore autonomo. Tale verifica, in particolare, avviene secondo le modalità di cui all'allegato XVII del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 che richiede la presentazione del DURC, in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007. Inoltre, ai sensi della lettera *c)* del medesimo articolo, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, tra gli altri documenti previsti anche il Documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi.

In conclusione, appare evidente come il mutato orientamento normativo ed interpretativo trovi la sua giustificazione nella parcellizzazione e destrutturazione dei processi produttivi che – in alcuni ambiti settoriali – ha determinato l'effetto di incrementare in modo esponenziale il numero delle posizioni lavorative autonome rispetto a quello dei lavoratori dipendenti. Pertanto, anche sotto il profilo dell'interpretazione logico-sistematica, non appare più in linea con le finalità del DURC escludere dagli obblighi di certificazione della regolarità contributiva i lavoratori autonomi, ad oggi più numerosi di quelli dipendenti.

STRADIOTTO *(PD)*. Signor Presidente, innanzi tutto desidero ringraziare il sottosegretario Alberti Casellati per la risposta fornita, che ripercorre l'evoluzione dell'applicazione del Documento unico di regolarità contributiva. Mi rendo conto che tale strumento è molto utile al fine di far emergere il lavoro nero o comunque al fine di porre attenzione al problema del lavoro sommerso. Ripeto, dunque, che in questo senso si tratta di un ottimo strumento.

Vi è, però, un problema rispetto al quale non ho avuto risposta. Vi sono alcuni lavoratori (è l'evoluzione del mercato del lavoro dell'ultimo periodo) che non rientrano tra quelli dipendenti che diventano autonomi, cioè quelli che si fanno la partita IVA pur di lavorare, ma svolgono realmente un'attività e non hanno personale dipendente; questi ultimi, con tale normativa, si trovano ad avere un carico burocratico maggiore rispetto a quello che avevano in passato. Questo tipo di difficoltà ovviamente non riguarda coloro che vorrebbero bypassare quelle norme burocratiche create

proprio per tentare di contrastare in modo serio ed efficace il fenomeno del lavoro sommerso.

A mio avviso, dunque, per il futuro si dovrà valutare, con atti amministrativi come eventuali circolari ma anche con atti legislativi, se questa interpretazione può rappresentare effettivamente una risposta in tutti i casi o se viceversa rischia di complicare eccessivamente la vita ad alcuni, soprattutto in un momento in cui l'impresa che intende agire correttamente dovrebbe essere lasciata libera di operare. Non possiamo continuare a parlare di semplificazione per poi fare esattamente il contrario quando dobbiamo applicarla nel concreto.

Dichiarando dunque la mia parziale soddisfazione per la risposta fornita, invito il sottosegretario Alberti Casellati a valutare la possibilità di prevedere un meccanismo più semplice per le imprese senza dipendenti; infatti, il Documento unico di regolarità contributiva, soprattutto per le piccole imprese che svolgono attività economiche di importo ridotto a favore della pubblica amministrazione, rappresenta un grande onere finanziario e burocratico. Al riguardo pertanto bisognerebbe individuare una soluzione.

Tutti noi, in base alle nostre competenze e all'interno delle rispettive appartenenze politiche, parliamo di semplificazione; tuttavia, nella realtà dei fatti, quando i concittadini ci chiedono spiegazioni sui provvedimenti emanati, abbiamo difficoltà ad ammettere che siamo stati noi ad approvarli. Credo dunque sia giunto il momento di fare quello che normalmente avviene al di fuori del Parlamento, cioè verificare se il prodotto resta sugli scaffali. Noi legislatori spesso produciamo norme che a tavolino funzionano, ma nella realtà «restano sugli scaffali». Forse una verifica di questo tipo farebbe bene, perché bisognerebbe chiudere il cerchio.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,25.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

ASTORE, MONGIELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* –

Premesso che:

a seguito degli eventi sismici verificatisi tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2002, con epicentro situato in provincia di Campobasso, che hanno colpito anche alcuni Comuni della Provincia di Foggia, sono stati adottati diversi atti normativi a favore delle aree danneggiate;

in particolare con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3253, veniva stabilita la sospensione dei versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e degli adempimenti connessi al versamento dei richiamati contributi a favore dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nell'area interessata dal sisma;

l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) ha emanato diverse circolari in materia di sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali interpretando in maniera restrittiva e talvolta contraddittoria le disposizioni di legge come, per esempio, quella riguardante il nesso tra il danno subito e l'evento sismico perché l'agevolazione è concessa a fronte del disagio economico-sociale di un territorio colpito da calamità naturali;

le successive direttive promulgate in seguito all'ordinanza del 2002, per quanto spesso scoordinate tra loro e/o tardive rispetto al periodo di vigenza dei provvedimenti precedenti, hanno comunque disposto, tra l'altro, che operasse la sospensione degli adempimenti e pagamenti di tributi e contributi, a favore dei soggetti che, alla data degli eventi sismici del 31 ottobre 2002 avevano la residenza, il domicilio o la sede lavorativa, nei territori maggiormente colpiti e ben individuati nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003 (14 comuni nella Provincia di Campobasso e 2 Comuni nella provincia di Foggia) e successivamente estesa anche a tutta la Provincia di Campobasso e Foggia solo ai fini contributivi);

sulla base delle errate interpretazioni l'INPS ha intrapreso azioni di recupero bonario coattivo attraverso la notifica di cartelle esattoriali di pagamento e procedimenti giudiziari;

con il decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (art.6, commi 4-*bis* e 4-*ter)*, ed altri provvedi-

menti legislativi, veniva risolta l'annosa questione per i residenti nell'area del cratere con l'abbattimento del 60 per cento degli importi sospesi e la restituzione, in dieci anni, del restante 40 per cento, prevedendo anche l'equiparazione dei dipendenti pubblici e di quelli privati e la restituzione decennale senza abbattimento nel restante territorio delle Province di Campobasso e di Foggia;

il Parlamento risolveva finalmente un problema che rischiava di mettere in ginocchio l'economia di un territorio importante delle regioni Molise e Puglia, riconoscendo le legittime aspettative dei residenti dei Comuni del cratere sismico, superando la discriminazione di cui erano state vittime i cittadini molisani e pugliesi;

proprio in questi giorni stanno pervenendo lettere da parte dell'INPS a dei cittadini molisani, e la questione torna ad essere non solo attuale ma molto preoccupante;

con le suddette lettere l'ente comunica ufficialmente che, ai sensi della circolare n. 106 del 2008, non potevano avvalersi della sospensione contributiva i soggetti con attività di lavoro autonomo e/o dipendente, iniziato dopo il 31 ottobre 2002, e che non potevano avvalersi della restituzione agevolata quei soggetti che già avevano ricevuto cartelle esattoriali per non aver iniziato la restituzione a partire da marzo 2006 (così come prevedeva la precedente normativa), nonostante le nuove disposizioni di legge;

ai soggetti, a cui è già pervenuta la summenzionata comunicazione, è stato chiesto non solo di regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni, ma addirittura di restituire oltre ai contributi anche sanzioni e interessi, gettando così sgomento e panico tra le persone interessate;

considerato che:

la sospensione dei pagamenti e degli adempimenti tributari e contributivi normativamente disposta opera per legge e non è sottoposta ad alcuna autorizzazione o istanza preventiva;

detta sospensione è destinata a tutti i soggetti che, alla data degli eventi sismici di cui sopra, avevano l'unico requisito normativamente richiesto, della residenza anagrafica o della sede legale e di quella operativa, prescindendo dall'attività svolta o assunta o modificata, prima o dopo il 31 ottobre 2002,

si chiede di sapere:

quali azioni il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo intendano intraprendere presso l'INPS al fine di garantire l'effettività delle disposizioni normative richiamate ed evitare interpretazioni ingiustificatamente non solo restrittive ma anche sbagliate che non tengono conto della volontà del Governo e del Parlamento;

quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di garantire la revoca delle azioni intraprese da parte dell'INPS nei confronti dei contribuenti che hanno avuto il coraggio di avviare nuove attività imprenditoriali, nonché dei lavoratori, dopo il 31 ottobre 2002, proprio per sostenere un territorio fortemente disastrato da una tragedia che ha indignato tutto il

Paese per la morte dei 27 bambini e una maestra a causa del crollo della scuola di San Giuliano di Puglia.

(3-01556)

STRADIOTTO, BAIO, BUBBICO, CASSON, CECCANTI, CHITI, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, GARAVAGLIA Mariapia, MAGISTRELLI, MARITATI, MAZZUCONI, PERTOLDI, TREU, MONGIELLO, ANTEZZA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* –

Premesso che:

l'articolo 1, comma 1175 (allegato 1), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha integrato le previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) disponendo che, a decorrere dal 1º luglio 2007, la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei «benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale» è subordinata al possesso del documento stesso;

la legge n. 296 del 2006 ha previsto che l'accesso delle aziende ad ogni tipo di beneficio, normativo o contributivo, sarebbe stato subordinato al DURC, certificato che attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;

il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 ha stabilito le modalità di rilascio e i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva e ne ha esteso a tutti i settori economici l'applicabilità rispetto alla disciplina originale, che ne limitava l'applicazione ai settori dell'agricoltura e dell'edilizia, e ha introdotto, fra gli adempimenti da effettuare per ottenere il rilascio del DURC, la materia della sicurezza del lavoro;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che il DURC deve essere esibito dalle imprese e dai lavoratori autonomi al committente o al responsabile dei lavori per attestare la regolarità tecnico professionale. Il documento permette alle imprese di dimostrare di aver regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL; nonché a tutti gli obblighi previsti dalla normativa rispetto all'intera situazione aziendale;

con circolare n. 5 del 30 gennaio 2008, il Ministero del lavoro ha precisato che il DURC è richiesto anche ai lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti, nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici, e nei lavori privati dell'edilizia, stante il disposto dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 del 1996, che prevedeva che il committente svolga verifiche nei confronti degli appaltatori, con esplicito riferimento sia alle «imprese esecutrici» che ai «lavoratori autonomi»;

con circolare n. 9 del 27 gennaio 2006 l'INPS, rispondendo ad un interpello, ribadisce che «nel novero (categoria) dei destinatari dell'obbligo di richiesta del DURC non rientrano i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti»;

considerato che:

nonostante le modifiche introdotte dalla legge n. 192 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) relativamente al DURC, la normativa vigente in materia presenta ancora aspetti poco chiari e incoerenti soprattutto per ciò che attiene alla posizione delle imprese individuali, con o senza dipendenti, relativamente al DURC;

tale stato confusionale e l'eccessiva rigidità con cui la normativa vigente in materia viene applicata stanno arrecando difficoltà e situazioni del tutto ingiustificate alle suddette imprese, già duramente provate dalla difficile congiuntura economica che il Paese sta attraversando,

si chiede di sapere quale sia il parere del Ministro in indirizzo in ordine alla normativa vigente in materia di DURC e, in particolare, se non ritenga opportuno disporre con la massima sollecitudine gli atti necessari a chiarire in via definitiva gli obblighi posti in capo alle imprese individuali, in particolare per quelle senza dipendenti, nell'ambito delle procedure di appalto di opere, forniture e servizi pubblici, anche al fine di evitare inutili contenziosi.

(3-01701)

€ 1,00